

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2903

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIMBI, BAFILE, CODURELLI, DE BIASI, FASCIANI, FINCATO,
FRIGATO, FRONER, GAMBESCIA, GHIZZONI, LENZI, OTTONE**

Disposizioni per la prevenzione della violenza e il sostegno delle persone che la subiscono, nonché modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena

Presentata il 16 luglio 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ultimo quarto di secolo la crescente sensibilità dell'opinione pubblica nei confronti della violenza sulle donne e sui minori si è accompagnata ad alcuni strumenti legislativi pertinenti di prevenzione, contrasto e repressione delle fenomenologie della violenza interpersonale, familiare e nei rapporti affettivi, come pure delle forme pubbliche e private di prevaricazione personale e di discriminazione.

Questi interventi, a loro volta, hanno fatto emergere la necessità di sviluppare con sempre maggiore attenzione servizi, attività e stili professionali per l'individuazione precoce delle relazioni violente, dei rischi connessi, delle zone d'ombra, delle

cause e delle motivazioni sociali che permettono o persino favoriscono il perpetuarsi di atteggiamenti e di comportamenti di violenza fisica, psicologica e relazionale contro le donne e i minori. Infatti, nonostante la riprovazione crescente da parte delle istituzioni, dell'opinione pubblica, dei mezzi di informazione e di comunicazione di massa, siamo di fronte a un duplice scacco: al crescere della riprovazione sociale non diminuiscono le fenomenologie della violenza; al crescere dell'attenzione istituzionale e della specializzazione delle cure rivolte alle vittime di violenza, l'emersione delle fattispecie violente resta tardiva dal punto di vista del loro riconoscimento e lenta dal punto di vista della presa in

carico. In parte lo scacco riflette il passaggio da una situazione di ignoranza o di sottovalutazione dei fenomeni a una consapevolezza cui non corrispondono risposte adeguate. In parte il *deficit* delle risposte istituzionali dipende dal fatto che le risposte specializzate, sul piano repressivo come su quello della presa in carico delle vittime, scontano alcuni limiti: manca ancora un'adeguata percezione delle ragioni culturali profonde della persistenza delle relazioni violente specie nei rapporti familiari e affettivi; non si sono sviluppati adeguatamente servizi rivolti alle vittime delle violenze che affrontino precocemente e in maniera non segmentata l'esperienza della violenza subita e che, inoltre, seguano tutto il percorso di reintegrazione personale e sociale della persona che subisce violenza anche accompagnandola attraverso i passaggi istituzionali, necessari, ma a volte difficili e dolorosi, e sostenendola nella ricostruzione di un progetto di vita. Queste osservazioni valgono per le fenomenologie della violenza più presenti all'opinione pubblica (quelle sulle donne e sui minori), come pure per la nuova emergenza della violenza e delle discriminazioni delle persone *gay*, lesbiche, bisessuali o transessuali (GLBT), ovvero con un diverso orientamento sessuale, che cominciano da pochissimo tempo a ricevere un'attenzione puntuale.

Fatta questa premessa, va considerato che dall'inizio degli anni '80 per quel che riguarda le donne, e dalla metà dei medesimi anni '80 per quel che riguarda i minori, si sono sviluppate, anche nel nostro Paese, da parte di associazioni, di gruppi di volontariato, di comuni o di altre agenzie a rilevanza pubblica, iniziative di ascolto (a cominciare dalle « *help lines* »), di prima accoglienza e di intervento precoce, che seguono l'approccio prima descritto, considerando la violenza subita nella sua complessità, sostenendo la vittima nella ridefinizione del sé e del suo riorientamento del progetto di vita, accompagnandola per tutto il percorso.

Questo è stato, nel corso di circa un quarto di secolo, il lavoro dei centri anti-violenza e delle case-rifugio delle donne,

dei centri antiabuso per minori e, più di recente, dei servizi di *counseling* per le persone GLBT e per i loro familiari. Tutti questi servizi hanno prodotto nuovi stili professionali e indicato il percorso per la creazione di nuove figure professionali; inoltre si sono sviluppati seguendo approcci tecnici e modelli di intervento tra loro differenti, ma tutti contraddistinti da un'attenzione multidisciplinare, globale e precoce ai comportamenti e alle relazioni violenti nonché dal lavoro di rete a livello territoriale.

Inoltre, particolarmente i centri anti-violenza promossi da associazioni di donne hanno fatto emergere due aspetti strutturali della violenza contro le donne e i minori: si tratta in maniera assolutamente prevalente di violenza da parte di familiari o di persone vicine alla vittima in senso affettivo o di contiguità personale; si tratta, con altrettanta prevalenza, di violenze perpetrate da parte di uomini nei confronti di donne e di minori.

Queste evidenze si sono accompagnate a una riflessione sugli aspetti culturali delle disuguaglianze di genere che, anche nelle società democratiche, tendono a riprodurre modelli di relazione tra donne e uomini e profili dell'identità femminile e maschile in cui permane la legittimazione della sopraffazione dei più forti nei confronti dei più deboli: un tipo di distorsione delle relazioni umane che si riverbera anche nella violenza contro le persone GLBT. Perciò le migliori pratiche dei centri anti-violenza e antiabuso assumono le caratteristiche e le distorsioni nelle relazioni di genere come il punto di osservazione cruciale delle dinamiche interpersonali della violenza.

Nel complesso, l'analisi delle fenomenologie della violenza su donne e su minori ha messo in luce come la carenza di servizi di prima accoglienza, di intervento precoce e di accompagnamento specificamente orientati alle persone che hanno subito violenza influisca negativamente sul riconoscimento delle violenze, sul successo della presa in carico e sull'esito degli interventi specializzati.

In sintesi, la presente proposta di legge nasce dall'esigenza di promuovere lo sviluppo dei centri antiviolenza, nelle loro diverse denominazioni, come servizi di prima accoglienza, di intervento precoce e di accompagnamento nel percorso di reintegrazione delle persone che subiscano violenze. La proposta di legge acquisisce le caratteristiche delle migliori pratiche dei centri antiviolenza e antiabuso sperimentate nell'arco del tempo, indicandone i criteri e le modalità di accreditamento e inserendoli all'interno dell'offerta di livelli essenziali di assistenza a favore delle vittime di violenza, diffusi territorialmente.

Sono obiettivi prioritari della presente proposta di legge:

a) istituire su tutto il territorio nazionale centri antiviolenza e case-rifugio, come servizi polifunzionali dedicati specificatamente alla prima accoglienza, all'intervento precoce e all'accompagnamento nel percorso di reintegrazione personale e sociale, in favore delle persone che subiscono violenza nei rapporti familiari, affettivi e interpersonali, nella vita privata come nella sfera pubblica e sui luoghi di lavoro;

b) dare riconoscimento alle migliori pratiche dei centri antiviolenza e antiabuso nonché alle nuove esperienze di *counseling* per le persone GLBT, e implementare la loro diffusione mediante una procedura di accreditamento regionale a partire da linee-guida nazionali, nel rispetto dei vincoli posti dal titolo V della parte seconda della Costituzione;

c) promuovere le migliori esperienze che, nel campo della violenza alle donne, dell'abuso sui minori e della violenza e

discriminazione nei confronti delle persone GLBT, stanno sviluppando separatamente servizi di accoglienza che affrontano complessivamente le fenomenologie della violenza, rivolgendosi in maniera opportunamente differente ai diversi soggetti (donne, minori, persone GLBT) ma operando comunemente nella considerazione delle molteplici dimensioni delle relazioni interpersonali violente e delle fenomenologie correlate;

d) indicare, sia per le finalità di prevenzione dei fenomeni che per il successo dei percorsi di reintegrazione, nelle disuguaglianze di genere e nei loro correlati culturali un'ancora persistente legittimazione di forme di sopraffazione nei legami interpersonali, e perciò un contesto rilevante a cui dare attenzione per individuare l'originarsi dei comportamenti violenti degli uomini verso le donne e i minori e, in generale, dei più forti verso i più deboli. Indicare, di conseguenza, la necessità di una formazione, capace di riconoscere gli aspetti culturali delle disuguaglianze di genere, per tutto il personale che opera per il contrasto alla violenza contro le donne, i minori e le persone GLBT;

e) prevedere l'istituzione dei centri antiviolenza di prima accoglienza, con le loro specificazioni, e il loro inserimento nei livelli essenziali delle prestazioni da assicurare alle persone che subiscono violenza;

f) prevedere programmi e percorsi di riabilitazione specifici per gli autori delle violenze, subordinando alla effettività della partecipazione ad essi la possibilità di sospensione condizionale della pena.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca norme volte a potenziare i servizi e gli strumenti di prima accoglienza e di intervento precoce per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, i minori e le persone di diverso orientamento sessuale, ponendo particolare attenzione alle cause precoci della violenza che, sul piano sociale e culturale, sono riconducibili alle disuguaglianze di genere.

2. La presente legge detta, altresì, i criteri per la definizione e per l'accreditamento dei centri antiviolenza come servizi di prima accoglienza e di intervento precoce, di prevenzione della violenza nelle relazioni interpersonali, affettive e sessuali, nella vita privata e nelle sfere pubblica e lavorativa, di sostegno e di reintegrazione personale e sociale delle vittime della violenza familiare, sessuale e nei rapporti interpersonali, nonché di formazione degli operatori dei medesimi centri antiviolenza.

3. La presente legge detta, inoltre, criteri per la riabilitazione dei condannati per taluni delitti di violenza.

ART. 2.

(Definizione, finalità e caratteristiche dei centri antiviolenza).

1. I centri antiviolenza sono servizi polifunzionali territoriali, pubblici e del settore privato sociale, che svolgono funzioni e attività di primo ascolto, di prima accoglienza, di intervento precoce e di sostegno nel percorso di reintegrazione personale e sociale, in favore delle persone che subiscono violenza. I centri antiviolenza operano anche con diverse denominazioni in relazione alle particolarità dell'utenza e si rivolgono prevalentemente o esclusivamente a una specifica tipologia di vittime: le donne, i minori e le persone di diverso orientamento sessuale.

2. I centri antiviolenza offrono la prima accoglienza, nonché l'iniziale consulenza legale, psicologica, lavorativa e sociale alle persone che subiscono violenza; le indirizzano, orientano e accompagnano nella rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, operanti ai medesimi fini, nonché alle case-rifugio di cui all'articolo 3 e ai servizi specializzati; le affiancano nel rapporto con le altre agenzie territoriali, con la polizia e con la magistratura. I centri antiviolenza seguono il percorso di reintegrazione personale e sociale delle persone che subiscono violenza collaborando con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali anche nel monitoraggio a distanza dei risultati degli interventi. Nel caso di vittime di nazionalità straniera non parlanti la lingua italiana, i centri antiviolenza offrono anche un adeguato sostegno linguistico.

3. L'approccio professionale, culturale e formativo dei centri antiviolenza è caratterizzato in modo precipuo dall'attenzione alle cause precoci della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere, nelle relazioni affettive e sessuali, sin dalla prima socializzazione infantile. In tale prospettiva i centri organizzano e svolgono attività di sensibilizzazione sulle fenomenologie della violenza nonché attività formative e culturali per il contrasto della violenza; conducono e realizzano campagne informative e di sensibilizzazione; collaborano alle iniziative di formazione dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali e alle campagne istituzionali di informazione e di sensibilizzazione; conducono attività di rilevazione e di monitoraggio delle fenomenologie della violenza a livello territoriale; producono rapporti periodici nelle loro attività rivolti alle autorità pubbliche e ai cittadini.

ART. 3.

(Centri antiviolenza e case-rifugio. Lavoro di rete e formazione integrata degli operatori).

1. I centri antiviolenza che gestiscono una o più case-rifugio per l'accoglienza

temporanea delle persone che subiscono violenza, anche ad indirizzo segreto, forniscono altresì l'*équipe* di sostegno per le persone ospitate nelle medesime strutture. Nel caso di ospiti maggiorenni le case-rifugio sono di norma organizzate attraverso l'autogestione delle attività della vita quotidiana e la compartecipazione alle spese.

2. Fatte salve le esigenze di sicurezza e di salvaguardia delle persone che subiscono violenza nei confronti dei loro persecutori e aggressori, le case-rifugio, anche ad indirizzo segreto, sono finalizzate all'accoglienza temporanea e sono gestite in modo tale da sostenere il mantenimento dei legami positivi delle persone ospitate con le reti familiari, amicali e di lavoro. In ogni caso, e in particolare per i minori, devono essere prese le misure idonee a evitare processi di istituzionalizzazione delle persone ospitate nelle case-rifugio.

3. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità imprescindibili per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

4. Indipendentemente dalle metodologie d'intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori, la formazione delle diverse figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle disegualianze di genere.

ART. 4.

(Linee-guida nazionali, Comitato nazionale antiviolenza, accreditamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio).

1. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con i Ministri

delle politiche per la famiglia, della solidarietà sociale, della salute e dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato nazionale antiviolenza di cui al comma 2, approva, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee-guida nazionali per il funzionamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, anche in relazione alle differenti tipologie dell'utenza. Le linee-guida sono aggiornate periodicamente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, nell'ambito delle strutture di competenza, il Comitato nazionale antiviolenza, per la valutazione dei servizi e delle attività di contrasto alla violenza sulle donne, sui minori e sulle persone di diverso orientamento sessuale. Il Comitato nazionale antiviolenza è costituito da esperti nei diversi aspetti della violenza alle persone, indicati dai Ministri responsabili dell'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonché da membri della Consulta di cui all'articolo 5 della presente legge. Il Comitato predispone le linee-guida nazionali di cui al comma 1, sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri e le modalità di accreditamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, anche in relazione alle differenti tipologie dell'utenza. Il Comitato nazionale antiviolenza valuta periodicamente la qualità e l'efficacia dell'attività dei centri antiviolenza, delle case-rifugio, dei servizi e delle attività di contrasto delle fenomenologie di violenza, in relazione

alle finalità di sensibilizzazione, prevenzione e reintegrazione previste dalla presente legge. Inoltre il Comitato nazionale antiviolenza redige un rapporto periodico sulle politiche nazionali di contrasto della violenza e offre alle regioni e agli enti territoriali consulenza per la valutazione dei servizi territoriali che si occupano delle fenomenologie della violenza. Il Comitato nazionale antiviolenza, su richiesta dei Ministeri competenti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, partecipa alla progettazione di programmi formativi nell'ambito della prima accoglienza e del lavoro di rete per il contrasto della violenza.

3. La formazione integrata delle figure professionali, la competenza nel riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere, l'adeguata durata dell'esperienza e dei servizi offerti nella prima accoglienza e nell'intervento precoce nonché la redazione di rapporti periodici sulle attività svolte costituiscono prerequisiti per l'accREDITAMENTO dei centri antiviolenza e delle case-rifugio per l'accoglienza temporanea delle persone che subiscono violenza.

ART. 5.

(Registro nazionale dei centri antiviolenza e Consulta nazionale dei centri antiviolenza).

1. Allo scopo di dare diffusione alle attività di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere nonché di incentivare l'uso delle buone pratiche a livello nazionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle strutture di competenza e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro nazionale dei centri antiviolenza, di seguito denominato « Registro », a cui possono iscriversi i centri antiviolenza accreditati a livello territoriale, nonché i servizi, le strutture, i centri antiviolenza e le case-rifugio che agiscono in ambito sovraregionale ovvero che operano nell'ambito di una rete con dimensione sovraregionale, in possesso delle caratteristi-

che di cui agli articoli 2 e 3 e che risultano debitamente accreditati in almeno due regioni o province autonome con le modalità e attraverso le procedure previste dall'articolo 4, comma 2.

2. Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono stabilite le procedure per l'iscrizione nel Registro e le modalità per documentare il possesso da parte dei centri antiviolenza dei seguenti requisiti necessari ai fini della medesima iscrizione:

a) accreditamento con le modalità e attraverso le procedure di cui all'articolo 4, comma 2;

b) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno due anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente la prima accoglienza delle persone che subiscano violenza, senza fine di lucro;

c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

d) predisposizione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati e delle altre entrate; tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di iscrizione nel registro;

f) non avere rappresentanti legali che abbiano subito condanne, passate in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione o che abbiano rivestito la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e di servizi, in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Il Registro è aggiornato annualmente, anche con la cancellazione dei

centri antiviolenza per i quali sono venuti meno i requisiti necessari per l'iscrizione stabiliti dal comma 2.

4. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della struttura di competenza e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta nazionale dei centri antiviolenza, costituita dai rappresentanti dei centri antiviolenza nonché dei comuni e delle province che hanno provveduto alla realizzazione di centri antiviolenza, gestiti direttamente dai medesimi enti o tramite convenzione con soggetti terzi.

ART. 6.

(Programmi di prima accoglienza e di intervento precoce a tutela delle persone che subiscono violenza).

1. Le regioni, gli enti locali e i centri antiviolenza iscritti nel Registro possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, progetti concernenti programmi di prima accoglienza e di intervento precoce, di protezione nelle case-rifugio per l'accoglienza temporanea e di reintegrazione personale e sociale delle persone che subiscono violenza.

2. I programmi di prima accoglienza e di intervento precoce, di protezione nelle case-rifugio e di reintegrazione personale e sociale di cui al comma 1 possono riguardare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative della persona che ha subito violenza, almeno per il periodo di durata del processo penale, il reinserimento professionale e le esigenze di cura e di sostegno degli eventuali figli a carico.

3. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti ai programmi di prima accoglienza e di intervento precoce, di protezione sociale nelle case-rifugio e di reintegrazione personale e

sociale sono determinati con apposita intesa da adottare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

ART. 7.

(Livelli essenziali delle prestazioni di prima accoglienza e socio-assistenziali in favore delle persone che subiscono violenza).

1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni di prima accoglienza e socio-assistenziali in favore delle persone che subiscono violenza, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle politiche per la famiglia, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni:

a) l'informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente riguardo la protezione, la sicurezza e i diritti di assistenza e di soccorso delle persone che subiscono violenza;

b) l'istituzione di centri antiviolenza, con personale formato anche a riconoscere le cause precoci della violenza che, sul piano sociale e culturale, sono riconducibili alle disuguaglianze di genere, operanti come servizi di prima accoglienza e di intervento precoce, in grado di svolgere attività di ascolto, di intervento e di sostegno nel percorso di reintegrazione personale e sociale, di indirizzare, orientare e accompagnare le persone che subiscono violenza nella rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali nonché alle case-rifugio e di affiancare tali persone nel rapporto con le istituzioni e con le altre agenzie territoriali operanti ai medesimi fini;

c) l'istituzione di case-rifugio per l'accoglienza temporanea alle persone che subiscono violenza, anche ad indirizzo segreto, cui attribuire le competenze nell'ambito della progettazione del percorso di reintegrazione personale e sociale di cui alla lettera b);

d) la predisposizione di servizi cui siano attribuite competenze socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dall'utenza, operanti in rete con i centri antiviolenza e con le case-rifugio, dotati di personale specializzato ai fini del riconoscimento e del trattamento delle fenomenologie della violenza interpersonale, nei confronti delle donne, dei minori e delle persone di diverso orientamento sessuale, con adeguata formazione all'approccio interculturale nonché al riconoscimento delle cause della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere;

e) l'integrazione e l'operatività di rete tra i servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali qualora ne esistano diversi con competenze ripartite;

f) la stabilità e la continuità dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali pubblici, privati convenzionati, accreditati o comunque riconosciuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) la previsione di azioni di sostegno sociale, di protezione e di supporto all'istruzione, alla formazione e all'inserimento professionali;

h) nei casi nei quali sia nociva la permanenza in famiglia, l'inserimento delle persone che subiscono violenza nelle case-rifugio, anche ad indirizzo segreto, per un periodo limitato, provvedendo comunque a garantire il mantenimento e la valorizzazione dei legami familiari, amicali e affettivi restati validi nonché un adeguato sostegno per un percorso di reintegrazione personale e di reinserimento sociale.

ART. 8.

(Modifica all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:

« Nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla partecipazione a un programma di riabilitazione e alla periodica verifica della sua effettività ».

2. La Consulta nazionale dei centri antiviolenza, di cui all'articolo 5, comma 4, della presente legge, definisce le linee nazionali per i programmi di riabilitazione previsti dal secondo comma dell'articolo 165 del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0031110